

*Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale giusta  
autorizzazione n.  
25651/15 del  
13/04/2015 della Agen-  
zia delle Entrate - Uffi-  
cio territoriale di Trento.*

## **ACCORDO**

Tra le parti:

- l'OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, di seguito denominato "Opera", con sede in via della Malpensada, 82/A - Trento (TN), codice fiscale 80003390228 partita IVA 00453340226, rappresentata da dott. Gianni Voltolini nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di direttore, in forza di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n. 3 di data 27 marzo 2023;
- il CONSERVATORIO DI MUSICA F. A. BONPORTI DI TRENTO, di seguito denominato "Conservatorio", con sede in Trento, via S. G. Bosco n. 4, codice fiscale e P.IVA. 96001610227, rappresentato dal dott. Claudio Martinnelli, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Legale Rappresentante.

## **PREMESSO**

1. Il Conservatorio è Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito degli istituti di alta cultura di cui all'art. 33 della Costituzione. È sede primaria di alta formazione, perfezionamento, specializzazione e ricerca nel settore artistico-musicale e svolge correlate attività di produzione. È dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, regolamentare, didattica, scientifica, artistica, amministrativa, finanziaria e contabile. Attualmente il Conservatorio ha una sezione staccata di Riva del Garda e potrà in seguito essere articolato su più sedi in funzione degli sviluppi didattici, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, legge n.508/99;

2. Opera, Ente strumentale della Provincia autonoma di Trento istituito con legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9 e preposto al diritto allo studio universitario, è punto di riferimento con riguardo all'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, tra cui particolare importanza riveste il servizio abitativo;
3. il servizio oggetto del presente accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti, le quali hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
4. l'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabiliscono che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
5. la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del medesimo art. 83, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo;
6. con determinazione del Direttore dell'Opera n. 195 di data 19 settembre 2024 è stata approvata la stipulazione del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

1. Opera assicura agli studenti interessati di cui all'art. 4, l'alloggio in strutture abitative in disponibilità della stessa. Il servizio abitativo è fornito in modo continuativo per tutto l'anno.
2. Opera assicura una disponibilità annua di massimo cinque posti letto.

#### **ART. 3 - DURATA**

1. Il presente accordo decorre dal giorno 1° ottobre 2024 fino al giorno 30 settembre 2027 e potrà essere rinnovato per ulteriori tre annualità, previo scambio di corrispondenza tra le Parti e autorizzazione rilasciata con determinazione del Direttore di Opera.

#### **ART. 4 - DESTINATARI**

1. Sono destinatari del presente accordo gli studenti iscritti al Conservatorio non beneficiari di posto alloggio da bando, anche nell'ambito del progetto Erasmus ovvero di altri corsi o programmi di studio o ricerca in ambito internazionale.

#### **ART. 5 – GESTIONE DEI SERVIZI E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA**

1. Il Conservatorio si impegna a comunicare i nominativi degli studenti destinatari del servizio abitativo entro il 15 novembre di ogni anno e a

comunicare tempestivamente eventuali modifiche al percorso di studi degli stessi tali da comportare la decadenza dal beneficio del posto alloggio.

2. Con riguardo alle modalità di fruizione dei servizi abitativi si rimanda alle Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi dell'Opera Universitaria, le quali dovranno essere accettate dai destinatari di cui all'art. 4 del presente accordo. Opera stipulerà con i singoli studenti un verbale di assegnazione alloggio applicando la tariffa "Altri studenti (non idonei da bando)", il deposito cauzionale e le spese di check out di cui all'Allegato A delle "Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi dell'Opera Universitaria", alle scadenze indicate nel verbale di assegnazione.
3. Il costo per la fruizione del servizio abitativo è totalmente a carico dell'utente; il Conservatorio si impegna a rimborsare ad Opera, entro il 30/09 di ogni anno eventuali importi dovuti dagli studenti incorsi in morosità nel pagamento delle tariffe di cui al comma precedente.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, le Parti si impegnano reciprocamente a segnalare tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'accordo nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Le Parti si impegnano altresì a svolgere l'attività oggetto del presente accordo nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Nell'attuazione del presente accordo entrambe le Parti si impegnano al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e al Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016.

#### **ART. 8 - RECESSO**

1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno cento giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

#### **ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni al presente disciplinare dovranno essere effettuate mediante scambio di corrispondenza.
2. Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente per qualunque controversia che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà quello di Trento.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della l.p. 23/90 l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente accordo è a carico di entrambe le parti in uguale misura.
4. In ottemperanza al dettato normativo dell'articolo 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che gli accordi tra pubbliche amministrazioni devono essere sottoscritti con firma digitale, pena la nullità

degli stessi, si stabilisce che le Parti provvedano a sottoscrivere il presente  
accordo siglandolo in modalità elettronica.

Letto, accettato e sottoscritto

Opera Universitaria di Trento

Il Direttore

- dott. Gianni Voltolini -

Conservatorio di Musica F. A. Bonporti

Il Presidente

- dott. Claudio Martinelli -